

Codice A1814B

D.D. 8 luglio 2025, n. 1308

**Concessione breve per transito su rilevato arginale in sponda destra del fiume Bormida (AL) per passeggiata podistica del 13/07/2025 in Comune di Castelnuovo Bormida (AL).
Richiedente: Comune di Castelnuovo Bormida.**



ATTO DD 1308/A1814B/2025

DEL 08/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve per transito su rilevato arginale in sponda destra del fiume Bormida (AL) per passeggiata podistica del 13/07/2025 in Comune di Castelnuovo Bormida (AL). Richiedente: Comune di Castelnuovo Bormida.

Vista l'istanza del 10/06/2024 che il Comune di Castelnuovo Bormida ha inoltrato all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po – Ufficio operativo di Alessandria, volta ad ottenere l'autorizzazione idraulica per il transito per passeggiata podistica del 13/07/2025 sul rilevato arginale denominato AR-BO-DX-03 in sponda destra del fiume Bormida nel Comune di Castelnuovo Bormida (AL);

visto il nulla osta idraulico PIAL4061, espresso ai sensi del R.D. 523/1904, dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po – Ufficio operativo di Alessandria con nota prot. n. 18209 del 18/06/2025;

considerato che che il percorso delle gara prevede il coinvolgimento del territorio della provincia di Alessandria nel Comune di Castelnuovo Bormida (AL), comportando l'occupazione di aree appartenenti al demanio idrico, di cui questo Settore è territorialmente competente al rilascio dei provvedimenti di concessione, così come stabilito dal regolamento regionale n. 10/R/2022;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024;

dato atto che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25.07.1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti

locali" del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- art. 59 "Funzioni della Regione" della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24.03.1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18.05.2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e s.m.i.;
- Regolamento Regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14";

determina

di autorizzare al Comune di Castelnuovo Bormida l'occupazione temporanea del suolo demaniale col transito su rilevato arginale in sponda destra del fiume Bormida (AL) per passeggiata podistica in data 13/07/2025 nel Comune di Castelnuovo Bormida (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla-osta idraulico PIAL4061 dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Ufficio operativo di Alessandria espresso con nota prot. n. 18209 del 18/06/2025;

La passeggiata dovrà svolgersi in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che si possano determinare durante lo svolgimento delle gare per carenze organizzative o in conseguenza del non corretto esercizio, uso e mantenimento del transito autorizzato ed è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare il piano viabile della sommità arginale in caso di danneggiamento.

Dovranno essere adottate tutte misure necessarie alla sicurezza dei partecipanti. Il concessionario ha l'obbligo di verifica delle previsioni di piena attraverso i bollettini meteo consultabili sul sito della protezione Civile della Regione Piemonte al fine di valutare l'eventuale modifica del percorso o l'annullamento della manifestazione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti.

Resta in capo al concessionario ogni eventuale responsabilità connessa alla manifestazione e ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato alle strutture arginali ed alle opere su di esse installate.

La Regione Piemonte ed il suo personale sono da ritenersi sollevati ed indenni da ogni richiesta di indennizzo di danni derivanti da imprevisti dissesti del terrapieno o per eventuali incidenti che dovessero verificarsi sulle sommità arginali richieste.

La presente autorizzazione ha validità per il giorno fissato per la gara, 13 luglio 2025, pena la

decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE

Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)

Firmato digitalmente da Davide Mussa